



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 121/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

nell'adunanza del 17 giugno 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 18/AUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Fossano (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

L'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

20

Come evidenziato di recente dalla Corte costituzionale, dette misure interdittive non sono indici di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, i controlli della Corte dei conti possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (Corte cost. sentenze nn. 60/2013, 39/2014 e 40/2014).

Peraltro, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, vengono segnalate agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Fossano (CN)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 e dall'esito della successiva istruttoria permangono le criticità relative ai seguenti profili:

1. discordanza tra crediti/debiti tra Ente e società partecipate;
2. organismi partecipati in perdita, in particolare Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano;
3. contabilizzazione nei servizi conto terzi di voci che non sembrerebbero rientrare in tale categoria.

Tali criticità sono state evidenziate nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore, chiedendo al contempo delucidazioni al riguardo.

Con nota prot. n. 7785 del 13 marzo 2014 il Sindaco e l'Organo di revisione hanno trasmesso chiarimenti.

Con successiva nota il Magistrato Istruttore ha richiesto di integrare i chiarimenti sopra forniti e a tale nota il Sindaco e l'Organo di revisione hanno risposto con le note prot. n. 12292 del 18 aprile 2014 e n. 16507 del 30 maggio 2014.

Il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. In merito alla prima criticità rilevata, in allegato alla relazione sul rendiconto 2012 è stata trasmessa la nota informativa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, di verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La presente nota informativa, asseverata dall'Organo di revisione, evidenzia analiticamente le discordanze e ne fornisce le motivazioni in relazione ai seguenti organismi partecipati:

- Azienda Speciale Multiservizi, quota di partecipazione 100%;
- Unione del Fossanese, quota di partecipazione 70,78%;
- Fondazione Fossano Musica, quota di partecipazione 60%;
- Alpi Acque S.P.A., quota di partecipazione 32,85%;
- Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, quota di partecipazione 16,80%;
- Consorzio Monviso Solidale, quota di partecipazione 14,80%;
- Associazione Ambito Cuneese Ambiente, quota di partecipazione 0,50%;
- CSI Piemonte, quota di partecipazione 0,42%.

Più precisamente, l'Ente in sede istruttoria ha evidenziato che tali discordanze in parte sono state superate ed in parte saranno regolarizzate nell'ambito di riaccertamento dei residui con il rendiconto 2013.

La Sezione ne prende atto, rammentando la previsione dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, in base al quale *"il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."*

2. Alcuni degli organismi partecipati dal Comune di Fossano hanno registrato perdite di esercizio nell'ultimo triennio, in particolare:

- il Consorzio Monviso Solidale, in relazione al quale si è rilevata, nel 2012, una perdita pari ad euro 147.685,37;
- l'Azienda Speciale Multiservizi, in relazione alla quale si è rilevata, nel 2012, una perdita pari ad euro 106.165,00; l'Ente ha impegnato euro 140.137,00 e pagato euro 153.703,00 per coperture di disavanzi o perdite; ha impegnato euro 12.100,00 per trasferimenti in conto capitale.

In sede istruttoria sono state chieste delucidazioni con particolare riferimento ai trasferimenti effettuati dall'Ente agli organismi partecipati.

Per quanto riguarda l'Azienda Speciale Multiservizi, è stato chiesto anche di

trasmettere copia dello Statuto dell'Azienda e del piano-programma, comprendente il contratto di servizio, documenti approvati dal Comune, anche in relazione a quanto emerso in sede di analisi del Referto semestrale del Sindaco trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 148 del TUEL (relativo al primo semestre -cfr. a questo proposito deliberazione di questa Sezione n. 420/2013/SRCPIE/PRSP).

Il Comune di Fossano in sede istruttoria ha esplicitato la tipologia dei trasferimenti effettuati agli organismi partecipati; ha precisato che il Consorzio Monviso Solidale, consorzio obbligatorio per la gestione dei servizi socio assistenziali, opera in regime di contabilità finanziaria e nel 2012 ha chiuso con una gestione di competenza in pareggio e con la presenza di un avanzo di amministrazione.

In merito alla situazione finanziaria dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, costituita nel 2002 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato trasmesso uno stralcio della relazione del Collegio dei Revisori dell'Azienda al Bilancio di esercizio al 31.12.2012, che si riporta di seguito: *"j) Con riferimento alla struttura finanziaria dell'Azienda, nell'anno 2012, l'attività ordinaria ha generato flussi monetari per circa 63.000,00 euro, che sommati alle altre fonti di finanziamento (105.000,00 euro circa) e dedotti gli impieghi dei fondi (88.000,00 euro circa) determinano una variazione positiva del capitale circolante netto pari a euro 80.000,00 circa.*

La posizione finanziaria netta a breve è ulteriormente peggiorata rispetto al precedente esercizio di oltre il 40%, nonostante l'incasso nel corso del 2012 di circa 153.000,00 euro dall'Ente di Riferimento a fronte dalla copertura delle perdite degli esercizi 2010 e 2011. Tale riduzione è dovuta principalmente al mancato incasso dall'ASL dei rimborsi degli ultimi mesi dei farmaci mutuabili alle farmacie. Gli indici di liquidità, ipotizzato che il credito verso l'Ente pubblico di riferimento per capitale di dotazione da versare possa considerarsi disponibilità differita, risultano di poco superiori all'unità denotando un equilibrio che potrebbe venir meno in caso di ulteriori dilazioni sulla liquidabilità del suddetto credito."

Sono stati trasmessi anche copia dello Statuto e del piano-programma comprendente il contratto di servizio. Dall'analisi dello Statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi di Fossano, all'art. 3, si evince che: *l'Azienda "ha per fine lo svolgimento nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale, di tutte le attività di servizio indicate nell'art. 4...".* Nell'art. 4 dello Statuto sono indicate una serie di attività economiche, industriali e produttive, nonché attività a rilevanza sociale come i servizi all'infanzia o quelli culturali. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21 dicembre 2011, è stata prorogata per l'anno 2012 la gestione delle Farmacie Comunali, del Villaggio Sportivo Santa Lucia, del parco cittadino (area attrezzata per il gioco dei bambini da considerare come pertinenza

delle attività ludiche svolte dalle limitrofe strutture dell'infanzia), il servizio di pulizia locali comunali e la riscossione dei tributi minori.

Con successiva nota istruttoria veniva richiesto di trasmettere copia della relazione triennale che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, il Collegio dei Revisori del Conto dell'Azienda Speciale redige, esprimendo "il proprio motivato parere sull'andamento economico e funzionale dell'Azienda e sui possibili miglioramenti perseguibili, anche in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria."; più precisamente è stata richiesta la relazione relativa all'ultimo triennio.

Con nota a firma del Collegio dei revisori del Comune è stato comunicato che la relazione ex art. 22 dello Statuto dell'Azienda speciale non risulta essere stata redatta, che "dal punto di vista sostanziale il controllo da parte dell'Ente è stato comunque svolto ed ha portato alla valutazione delle condizioni economiche e giuridiche che hanno condotto alla riduzione delle attività anche con l'obiettivo di cercare di ridurre i costi".

Con nota a firma del Sindaco è stato ribadito che negli anni il controllo è sempre stato esercitato dal Comune di Fossano, in particolare sono stati effettuati gli atti di adeguamento dei servizi gestiti dall'Azienda speciale nel quadro della recente normativa e le relazioni dei revisori dei conti dell'Azienda sui risultati economici dei singoli servizi gestiti. E' stato inoltre evidenziato che l'Azienda speciale svolge attività nel settore sociale; le farmacie comunali gestite per delibera consiliare n. 232 del 25 giugno 2012 hanno dovuto operare con costi determinati da contratti di lavoro privati e acquisto di beni a prezzi di mercato; i servizi dell'infanzia (asili nido e baby parking) pesano dal punto di vista dei costi sociali a carico del Comune per la riduzione dei contributi regionali e provinciali, i diversi servizi sono analizzati dal punto di vista economico, per verificarne i costi, nelle relazioni al bilancio dell'Azienda speciale, pur in assenza dei parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria che dovrebbero indicare le soglie ottimali di rendimento da porre a confronto con i rendimenti dell'Azienda speciale secondo l'art. 27 nonies del D.L. n. 786/1981.

La Sezione prende atto di quanto emerso in risposta istruttoria, peraltro non può non evidenziare che le aziende speciali, come affermato dalla giurisprudenza, sono qualificabili come enti strumentali dei Comuni e rappresentano delle vere e proprie articolazioni della P.A., con conseguente responsabilità erariale degli amministratori e medesimi vincoli assunzionali (cfr. in tal senso, Cass. SS.UU. 20 giugno 2006, n. 14101; Cass. 25 novembre 2013, n. 26283 e 2 dicembre 2013, n. 26936; C.d.S. n. 820/2014; Corte dei conti, Sez. reg. controllo Sicilia, 25 ottobre 2012, n. 326).

Pertanto, la gestione delle stesse deve garantire risultati adeguati sotto i profili

dell'efficienza, efficacia ed economicità, nonché del mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

Il perdurare delle perdite di esercizio da parte dell'Azienda speciale, in presenza fra l'altro di contratti di servizio che remunerano le prestazioni fornite, è sicuramente sintomo di una non sana gestione finanziaria, spettando al Comune porvi rimedio.

Inoltre, deve essere attentamente valutata l'idoneità della forma gestionale scelta (Azienda Speciale Multiservizi) rispetto agli indefettibili obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento dei servizi, anche in considerazione del numero, della tipologia e della disomogeneità dei servizi stessi (cfr. a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte: tra le altre, deliberazione Sez. Controllo Lombardia n. 1088/2009).

Si richiama, infine, l'art. 1, commi 550 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che contiene disposizioni particolarmente restrittive nei confronti delle aziende speciali: tra le altre, il comma 551 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, in caso di risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, *"le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*; il comma 553 prevede, a decorrere dall'esercizio 2014, la concorrenza delle aziende speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; il comma 554 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2015 *"le aziende speciali che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori..."*.

Si invita pertanto l'Amministrazione a monitorare attentamente l'andamento dell'Azienda Speciale, prendendo in considerazione forme gestionali alternative che possano garantire più efficienza ed economicità.

3. Nella tabella 1.12, sono state incluse nella categoria "altre per servizi conto terzi" alcune voci generiche con particolare riferimento a "spese per servizi conto terzi" pari ad euro 514.008,12 (impegni in conto competenza) e ad euro 236.123,94 (pagamenti in conto competenza).

A seguito di istruttoria le voci sono state specificate e con successiva integrazione alla nota istruttoria è stato richiesto di esplicitare le ragioni che hanno indotto l'Ente ad inserire le voci sotto indicate nei servizi conto terzi:

- a) impegnato euro 1.000,00 per bollette Telecom 2012 -I.N.P.S. di Fossano (via S. Giuseppe 10/12), pagato euro 242,50;

- b) impegnato euro 250,00 per convenzione Consip/Telecom per telefonia fissa periodo Marzo/Dicembre 2012, pagato euro 214,50;
- c) impegnato euro 15.000,00 per spese di riscaldamento anno 2012 - Teleriscaldamento Fondazione Fossano Musica, pagato euro 8.222,97;
- d) impegnato e pagato euro 480,00 per spese di installazione impianti radioelettrici su imp. telefonia fissa in Loc. Maddalene -quota Comune;
- e) impegnato e pagato euro 320,00 per parere del 16/4/2012 COD. IMP. 1016 -spese istruttoria per installazione impianti radioelettrici in Loc. Maddalene;
- f) impegnato euro 351.187,27 per debito iva alienazione terreni, pagato euro 184.307,20;
- g) impegnato e pagato euro 8.799,00 per restituzione quota I.V.A. non dovuta per alienazione ex Foro Boario;
- h) impegnato euro 8.633,00 per contributo gestione Mirabilia saldo anno 2011 art. 16 comma 2;
- i) impegnato euro 3.200,00 per versamenti canoni A.N.A.S. per attraversamenti fognatura ed acquedotto.

Permangono perplessità sulle voci con particolare riferimento ai punti f), h) e i), in relazione ai quali L'Ente ha esplicitato che:

- nel 2012 il Comune, in seguito ad espletamento di asta pubblica, ha alienato alcuni terreni edificabili. Tali operazioni di vendita, così come confermato nella risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad apposito interpello presentato dal Comune in data 21/02/2011, erano rilevanti ai fini IVA. L'importo versato dagli acquirenti è stato incassato in bilancio per la parte imponibile tra le alienazioni (Tit. 4 cat. 01), mentre l'IVA è stata contabilizzata tra le partite di giro, sulla base della considerazione che non costituisce entrata capitale bensì va riversata all'Erario. L'importo pagato, si riferisce ai riversamenti all'Erario conseguenti alle liquidazioni mensili di IVA a debito del 2012;

- per quanto riguarda il contributo per la gestione di Mirabilia saldo anno 2011, il Comune aveva richiesto il contributo al Ministero dei Beni Culturali -Direzione generale Spettacoli Beni e Attività Culturali-, per conto dell'Associazione Culturale Ideagorà per l'organizzazione del Festival di Teatro Urbano "Mirabilia". Tale richiesta del Comune si era resa necessaria in quanto l'Associazione, non aveva svolto un numero di anni di attività sufficienti per acquisire il diritto di accedere al contributo Ministeriale; il Ministero ha in seguito erogato al Comune di Fossano il contributo che è stato riversato all'Associazione in virtù dell'attività svolta;

- infine con riferimento all'ultimo importo, trattasi di impegno per canoni dell'anno

2012 per attraversamenti fognatura ed acquedotto su strade diverse. Tali canoni sono stati versati all'A.N.A.S. S.p.A. dal Comune per conto di Alpi Acque S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato e successivamente sono stati rimborsati da questa al Comune.

In merito si evidenzia che il principio contabile 2 punto 25, nel testo approvato nel 2009, precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione".

Esse riguardano tassativamente: le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista, i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro. L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un'elusione del rispetto del Patto di stabilità, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

In merito all'interpretazione delle disposizioni e dei principi in materia di servizi conto terzi sopra richiamati si veda la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Controllo Piemonte, tra le altre, deliberazione n. 123/2012 e n. 216/2013; Sez. Controllo Lazio deliberazione n. 12/2014, Sez. Controllo Veneto deliberazione n. 220/2014 e Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 34/2014).

Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art. 7 comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 118/2011.

Nel caso in esame sussistono dubbi sul rispetto del Patto di stabilità, perché la differenza tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico annuale è di 192 migliaia di euro, mentre gli importi erroneamente inclusi nei servizi conto terzi ammontano ad euro 363.020,27 (impegnate), sicché la loro corretta allocazione potrebbe determinare il mancato rispetto del Patto di stabilità.

Si rende necessario, pertanto, che l'Amministrazione analizzi le voci erroneamente allocate nei servizi conto terzi, procedendo alla corretta allocazione contabile di quelle

che non vi rientrano e, sulla base dei dati corretti, verifichi nuovamente il rispetto del Patto di stabilità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Fossano (CN)**:

- 1) ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra il Comune e gli organismi da esso partecipati;
- 2) a monitorare la situazione degli organismi partecipati e in particolare dell'Azienda Speciale Multiservizi di Fossano;
- 3) ad allocare in bilancio correttamente le voci erroneamente considerate "servizi conto terzi", adottando i necessari provvedimenti correttivi e a verificare, sulla base dei dati contabili corretti, il rispetto del Patto di stabilità, trasmettendo le risultanze di tale correzione e di tale verifica alla Sezione entro il 30 luglio 2014.


Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Fossano (CN).

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza del 17 giugno 2014.

IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE F.F.


(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il **20 GIU. 2014**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)





Città di Fossano

Provincia di Cuneo

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI N. 121/2014 - RENDICONTO 2012.

Con la deliberazione in oggetto del 17/06/2014 la Corte dei conti, nell'ambito degli ordinari controlli previsti dall'art. 1 comma 166 della L. n. 266 del 23/12/2005, ha richiesto al Comune di Fossano, in merito ai dati dell'esercizio 2012, di dare corso alle seguenti verifiche:

- 1) adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra il Comune e gli organismi da esso partecipati;
- 2) monitorare la situazione degli organismi partecipati ed in particolare dell'Azienda Speciale Multiservizi;
- 3) rivedere l'allocazione in bilancio di alcune voci considerate "servizi conto terzi" verificandone inoltre i riflessi sul patto di stabilità 2012.

A tali adempimenti è richiesto di dar corso entro il 30 luglio prossimo, ma gli uffici stanno già provvedendo ad inoltrare alla Corte la conferma di aver provveduto a quanto richiesto segnalando che:

- in merito al punto 1), le partite debitorie e creditorie del Comune con i propri organismi partecipati sono state chiuse nel corso dell'esercizio in corso;
- in merito al punto 2), la gestione dell'Azienda speciale viene costantemente monitorata dal Comune ma non può essere in utile a causa del prevalere delle attività sociali, intrinsecamente in perdita;
- in merito al punto 3), viene effettuata la revisione della classificazione delle partite di giro dando atto del permanere di tutti gli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità 2012.

La citata deliberazione della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune in base alle disposizioni dell'art.31 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.